



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 175 del 09-09-2020

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DAL 14 AL 23 SETTEMBRE E CONSEGUENTE APERTURA DEI MEDESIMI PLESSI PER IL GIORNO GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020;

Il Sindaco

Viste le linee guida per la riapertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre adottate dal Governo sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e un ampio confronto con Regioni, Province Autonome, Comuni e parti sociali;

Visto il calendario scolastico 2020/2021 – Regione Lazio – che prevede la riapertura delle scuole per il prossimo 14 settembre 2020;

Che alcuni edifici scolastici sono interessati da lavori di manutenzione e, in ragione dei predetti lavori non è possibile consentire l'utilizzo nei medesimi;

Considerato che nella giornata di oggi si sono inaspettatamente verificati guasti che richiedono dei lavori urgenti di manutenzione presso i plessi scolastici e che hanno comportato il distacco dell'acqua, mentre in altri plessi scolastici l'ufficio sta provvedendo a ricavare ulteriori spazi atti ad accogliere n. 480 alunni;

Che la presente necessità è stata comunicata con nota prot. 38201 del 9/9/2020 al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti;

Che i plessi scolastici, sedi seggio elettorale, necessitano di una particolare sanificazione accurata e certificata da eseguirsi preventivamente e al termine delle procedure elettorali da parte del Comune, e solo in seguito a quest'ultima, sarà possibile allestire le aule come da protocollo di sicurezza COVID-19;

Atteso che, ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di pervenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "ordinanza contingibile ed urgente", cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea;

Rilevato, altresì che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: "Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili

ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento" Cds sez. V, n. 1128 del 29.7.1998; in tal senso anche: CdS, Sez. V n.63 del 23/01.1991; TAR Puglia Sez. Lecce n. 3598 del 16.11.2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo influente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (TAR Veneto sez. II n. 406/2013; CdS Sez. V 19.12.2012 n. 4968; TAR Campania, Napoli Sez. 1, 21.6.2005 n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e, devono essere emanate anche per pervenire pericoli, oltre che eliminarli: *"L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli"* (CdS Sez. V n. 1904 del 2.4.2001; in tal senso anche Cassazione Civile, sezioni Unite n. 490 del 17.01.2002);

Ribadito che :

"Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti locali scolastici e effetti, nella proporzionalità del provvedimento" (TAR Liguria sez. II^a 2 maggio 2018, n. 410);

Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabili con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" (TAR Calabria sez. Catanzaro I^a, del 4.4.2018, n. 809 – TAR Puglia sez. Bari II^a n. 609/2020 e TAR Lombardia sez. Milano II^a n. 929/2020 – CdS sez. V, n. 1670/2020;

Rilevato che l'indicata situazione di pericolo, connessa all'utilizzo delle scuole nel corso della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, impone l'adozione di immediate misure, aventi natura cautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un'ottica di corretta precauzione, l'effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, *"l'applicazione del principio di precauzione comporta (...) che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali"* (CdS sez. V n. 2495/2015). In tal senso, pur consapevoli dell'inizio dell'anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un'ottica di comparazione di "beni pubblici" da tutelare, anteporre l'imprescindibile salvaguardia dell'incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario;

Dato Atto che il Ministero dell'Istruzione e la Regione Lazio hanno previsto come data di apertura dell'anno scolastico 2020/2021 il giorno lunedì 14/09/2020;

Valutata l'impossibilità tecnica di concludere in sicurezza gli interventi di sistemazione dei succitati plessi scolastici prima delle previste date di svolgimento delle consultazioni elettorali e di riavvio delle attività scolastiche come emerge in sede di riunioni intervenute;

Ritenuto, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza:

di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente

Considerato per tutto quanto sopra di dover disporre l'apertura delle scuole a far data da

giovedì 24 settembre 2020;

Visti:

- l'art. 54, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 6 Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l'art. 7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto ciò premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

ORDINA

La chiusura dei plessi scolastici relativamente alle attività didattiche **dal 14 settembre fino al 23 settembre 2020;**

la conseguente apertura dei medesimi plessi per il giorno **giovedì 24 settembre 2020;**

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a tutte le scuole, alla Prefettura e la massima diffusione della presente anche a mezzo stampa

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di Roma

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi

Alla Stazione Carabinieri di Ardea

Al Comando Polizia Locale

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.
Ardea, 09-09-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005